SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

95A3682-95A3683

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1995.

Determinazione del gettito IVA sull'importazione nelle province di Trento e di Bolzano e nella regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto l'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'art. 11 del decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto della regione Trentino Alto-Adige in materia di finanza regionale e provinciale), che disciplinano le modalità per la deteminazione della somma sostitutiva spettante alle province di Trento e di Bolzano ed alla regione Trentino-Alto Adige nell'ipotesi della soppressione o della riduzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a causa delle modifiche delle disposizioni comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali;

Considerato che l'art. 11 del decreto legislativo del 16 marzo 1992, n. 268, prevede che minori entrate regionali e provinciali rispetto al gettito riscosso nell'esercizio finanziario anteriore, sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi;

Considerato inoltre che sempre ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, gli altri tributi erariali sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha previsto un nuovo regime di tassazione degli scambi intracomunitari con conseguente modifica delle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, in attuazione delle disposizioni comunitarie;

Considerando che in applicazione delle nuove disposizioni il gettito dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione riscosso nel territorio della regione Trentino-Alto Adige nel corso del 1993 è risultato sensibilmente inferiore al corrispondente gettito negli anni precedenti;

Ravvisata pertanto la necessità di dare applicazione al disposto dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del nuovo gettito dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione da sostituire ai sensi del medesimo articolo e rispettivamente all'individuazione dei tributi al cui gettito dovrà essere commisurata la predetta somma sostitutiva;

Ritenuto che ai fini della quantificazione del minor gettito dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione si debba tener conto dell'ammontare del gettito dello stesso tributo riferito agli scambi intracomunitari, versato nell'anno 1992 nel territorio della regione Trentino-Alto Adige;

Considerato altresì che in relazione alla nuova disciplina degli scambi comunitari una quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione viene contabilizzata nell'ambito del gettito relativo all'imposta sul valore aggiunto riferita agli scambi interni;

Ritenuto che tale gettito possa essere quantificato in misura pari al 50% dell'incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa nell'anno 1993 rispetto a quella riscossa nell'anno 1992 nel territorio di ciascuna provincia, e che tale quota di incremento del gettito dovrà essere portata in detrazione delle somme da sostituire in proporzione alla quota di compartecipazione del relativo gettito;

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano, dal presidente della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, l'ammontare del minor gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, già devoluto alle province di Trento e di Bolzano in quota fissa, è determinato in misura pari ai 4/10 rispettivamente del 47% e del 53% del gettito regionale dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione riferito agli scambi intracomunitari versato nell'anno 1992. Tale ammontare è diminuito di un importo pari al 25% dei 7/10 dell'incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto sugli scambi interni, riscosso nell'anno 1993 rispetto a quello riscosso nell'anno 1992, rispettivamente nel territorio di ciascuna provincia.

2. I criteri previsti dal comma 1, si applicano anche ai fini della determinazione dell'ammontare del minor gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione cui è fatto riferimento per la determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 4 della citata legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 2.

1. L'ammontare del minor gettito dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione già devoluto alla regione Trentino-Alto Adige è determinato.in misura pari a 0,5/10 del gettito regionale dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione riferita agli scambi intracomunitari versato nell'anno 1992. Tale ammontare è diminuito di una somma pari al 50% dei 2/10 dell'incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto sugli scambi interni riscossa nell'anno 1993 rispetto a quella riscossa nell'anno 1992 nel territorio regionale.

Art. 3.

1. La somma sostitutiva da attribuire alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano è commisurata al gettito versato di tutti i tributi erariali afferenti al territorio regionale, al lordo dei gettiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 26 marzo 1992, n. 268, ad eccezione:

a) dei tributi affluiti ad uffici situati fuori dal territorio regionale in attuazione di disposizioni legislative;

b) dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle sovrimposte di confine.

Art. 4.

1. La somma sostitutiva per gli anni 1993 e seguenti è determinata mediante applicazione all'ammontare del gettito di cui all'art. 3, riferito a ciascun anno di una quota percentuale pari al rapporto tra gli ammontari del minor gettito dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione come determinati ai sensi degli articoli 1 e 2 e l'ammontare del gettito di cui all'art. 3 riferito all'anno 1992.

2. A decorrere dall'anno 1995, in relazione all'ingresso dell'Austria nell'Unione europea la somma sostitutiva di cui al primo comma verrà incrementata di una quota calcolata con i medesimi criteri di cui al presente decreto con riferimento al gettito regionale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riferita agli scambi con l'Austria, versata nell'anno 1994.

Art. 5.

1. I criteri di cui al presente decreto rimangono validi fino a rideterminazione nel momento in cui si avranno a disposizione dati più analitici ai fini della quantificazione della effettiva perdita di gettito derivante dalla modifica del regime di tassazione degli scambi intracomunitari. In tal caso sarà adottata, per la rideterminazione di tali criteri, la procedura prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 135

95A3848

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 maggio 1995.

Modalità e criteri per la presentazione delle domande di finanziamento dei Confidi, nonché documentazione sull'operatività del relativo Fondo di garanzia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, così come modificato dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, che prevede la concessione ai Confidi di finanziamenti a tasso zero per la costituzione o l'incremento di fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o i parte garanzie reali per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 e dei commi 2 e 3 dell'art. 3 dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691;

Visto il comma 4 dell'art. 2-*bis* del medesimo decreto-legge che prevede l'emanazione di un decreto per la fissazione delle modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) legge: il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, così come modificato dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154;

b) Ministero: il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

c) Confidi: i consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica fidi di cui all'art. 2-*bis* della legge.

Art. 2.

Domanda di concessione

1. Per beneficiare del finanziamento previsto dall'art. 2-*bis* della legge i Confidi devono inviare al Ministero, Direzione generale produzione industriale - Divisione II, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, apposita domanda in regola con il bollo.

2. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) ammontare dello stanziamento effettuato dal Confidi per la cosituzione o l'incremento di un fondo di garanzia finalizzato al rilascio delle garnnzie di cui all'art. 2-*bis* della legge;

b) ammontare del finanziamento richiesto al Ministero;

c) province, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1 della legge, nelle quali il Confidi, sulla base dello statuto vigente, può operare;

d) settori economici: industria, commercio, artigianato, servizi turistico-alberghieri per i quali il Confidi, sulla base dello statuto vigente, può operare;

e) numero del conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando: l'istituto bancario, nonché la sede o filiale o sportello;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante del Confidi che attesti la sussistenza delle caratteristiche del fondo rischi così come indicate al successivo art. 2.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

b) copia conforme all'originale della delibera di costituzione o di incremento del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge, riportante le modalità per la concessione delle garanzie e che autorizza la stipula del finanziamento con il Ministero nel limite dell'importo richiesto e la sottoscrizione dei relativi impegni;

c) copia delle convenzioni stipulate o aggiornate con le banche per la prestazione delle garanzie di cui all'art. 2-*bis* della legge;

d) dichiarazione bancaria attestante la costituzione e l'entità del fondo di garanzia;

e) ultimi due bilanci approvati e relative relazioni di accompagnamento;

f) atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dove si indichino:

1) le generalità del rappresentante legale e degli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione;

2) l'elenco dei consorziati o soci che detengono quote del fondo consortile superiore al 10%, con le generalità del legale rappresentante e degli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione;

3) l'elenco degli eventuali consorziati o soci per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, con le generalità del legale rappresentante e degli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione;

g) dichiarazioni sostitutive di notorietà sottoscritte dal legale rappresentante del Confidi nonché da ciascuno dei soggetti indicati alla precedente lettera *f)* attestanti le complete generalità degli interessati, dei familiari conviventi, nonché dei familiari anche di fatto conviventi; la sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

Caratteristiche dei fondi di garanzia

1. I fondi di garanzia per i quali si chiede il finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere costituiti e gestiti in forma separata dai fondi rischi ordinari ed essere di libera disponibilità dei Confidi;

b) essere riservati alla concessione di garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali per i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge e che non superino, anche per operazioni coogarantite da più Confidi beneficiari del finanziamento del Ministero, il 50 per cento dei finanziamenti stessi;

c) rimanere vincolati agli scopi previsti fino a sei mesi successivi alla scadenza di tutti i prestiti garantiti;

d) il rapporto fra le garanzie deliberate dal Confidi e le disponibilità globali dei fondi non potrà essere superiore a 10;

e) la garanzia non può essere deliberata se siano previste garanzie reali il cui valore sia pari o superiore a quello del finanziamento concesso;

f) la concessione della garanzia deve avvenire a titolo gratuito.

Art. 4.

Ripartizione dei fondi

1. Qualora le richieste di finanziamento avanzate dai Confidi superino la spesa autorizzata la ripartizione tra i vari richiedenti avverrà in proporzione ai finanziamenti richiesti attribuendo agli stessi un peso pari al numero delle province in cui il Confidi può operare e al numero dei settori di attività economica di intervento del Confidi.

2. I Confidi potranno, in relazione al finanziamento concesso, liberare dal vincolo di cui all'art. 3, lettera *c)*, la quota di fondi che ecceda il rapporto di uno a nove.

Art. 5.

Concessione delle agevolazioni

1. Per le richieste che risultino conformi alle disposizioni della legge e del presente decreto il Ministero provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla concessione dei finanziamenti per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui al precedente art. 4.

2. La concessione del finanziamento avverra con decreto del direttore generale della produzione industriale del Ministero, che il Confidi dovrà sottoscrivere assumendo i seguenti impegni:

a) utilizzo del finanziamento esclusivamente per il rilascio di garanzie conformemente a quanto previsto dal precedente art. 3;

b) restituzione della quota del finanziamento che entro dodici mesi dalla concessione non sia stata impegnata per la concessione delle garanzie;

c) restituzione del finanziamento entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti, al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo;

d) trasmissione annualmente al Ministero della documentazione sull'operatività del fondo così come previsto dal successivo art. 7;

e) restituzione anche dopo la scadenza del termine di cui alla precedente lettera *b)* dei nove decimi delle somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.

Art. 6.

Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento avverrà come segue:

a) il 50% all'atto del decreto di concessione;

b) il restante 50% dopo la comunicazione da parte del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato il 70% del fondo.

Art. 7.

Documentazione sull'operatività dei fondi di garanzia

1. I Confidi a cui sono stati concessi i finanziamenti devono inviare entro il primo aprile di ciascun anno, e per la durata del finanziamento, al Ministero, Direzione generale della produzione industriale, Divisione II, una relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti:

a) l'ammontare dei prestiti garantiti distinti per ciascuna banca erogante;

b) l'elenco delle aziende beneficiarie distinte per settore di attività (industria, commercio, artigianato, servizi turistico-alberghieri), con l'indicazione: dell'ubicazione, dell'ammontare dei finanziamenti deliberati ed erogati con la relativa scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e, per le operazioni coogarantite, il nominativo dei Confidi coogaranti con le relative percentuali di garanzia;

b) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato;

c) l'ammontare residuo del fondo;

d) l'ammontare del fondo non ancora impegnato in relazione al moltiplicatore e alle garanzie concesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1995

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 201

95A3813

DECRETO 22 giugno 1995.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Food Factoring.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 14 marzo 1995 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Food Factoring, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Sipa ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Sipa è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari l'avvocato Massimo Confortini, il dott. Antonio Franchi, e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. MassimoConfortini dimissionario, il prof. Lucio Francario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 aprile 1995, con il quale il dott. Bellazzi è stato revocato dall'incarico di commissario delle società del gruppo Sipa ed è stato nominato nel collegio commissariale l'avv. Franco Neppi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Food Factoring quale società

collegata con la S.p.a. Sipa, preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della Sipa S.p.a. che evidenzia l'inesistenza di presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa:

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Food Factoring, con sede in Sommacampagna (Verona), via Caselle, 10, collegata alla S.p.a. Sipa è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960, e l'avv. Franco Neppi, nato a Bologna il 12 maggio 1939.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3809

DECRETO 22 giugno 1995.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Italrail.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 agosto 1994 con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Italrail quale società collegata con la Keller S.p.a. ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Rilevato che il programma di riavvio delle attività predisposto dal commissario straordinario per le imprese del gruppo ed approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ex art. 2, legge n. 95/1979 non prevede la operatività della società Italrail;

Vista l'istanza presentata in data 22 marzo 1995 con la quale il commissario richiede le revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la predetta società;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Italrail citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3810

DECRETO 22 giugno 1995.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Sudrail.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 agosto 1994 con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Sudrail quale società collegata con la Keller S.p.a. ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Rilevato che il programma di riavvio delle attività predisposto dal commissario straordinario per le imprese del gruppo ed approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ex art. 2, legge n. 95/1979 non prevede la operatività della società Sudrail;

Vista l'istanza presentata in data 22 marzo 1995 con la quale il commissario richiede le revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sudrail citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3811

DECRETO 22 giugno 1995.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Eurorail.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 agosto 1994 con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Eurorail quale società collegata con la Keller S.p.a. ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Rilevato che il programma di riavvio delle attività predisposto dal commissario straordinario per le imprese del gruppo ed approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ex art. 2, legge n. 95/1979 non prevede la operatività della società Eurorail;

Vista l'istanza presentata in data 22 marzo 1995 con la quale il commissario richiede la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la predetta società;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Eurorail citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3812

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1995.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968 n. 334;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni in data 12 novembre 1970 e 16 marzo 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Macerata;

Vista la deliberazione del 21 aprile 1994 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro-coltura e per ciascun capo di bestiame, già approvati con il predetto decreto ministeriale;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

È approvata la deliberazione datata 21 aprile 1994 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Macerata con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLA COLTURA E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME STABILITI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, PER LA PROVINCIA DI MACERATA.

Colture	Giornate per ettaro
Grano	7
Mais asciutto e girasole	7
Mais irriguo e/o ceroso	12
Barbabietola da zucchero	18
Foraggere avvicendate	5
Erbaio	10
Pomodori colt. asciutta	24
Pomodoro da tavola e peperoni	90
Finocchi	35
Cavolfiore	35
Insalata	40
Oliveto specializzato	65
Oliveto con raccolta meccanizzata	25
Vigneto specializzato	63
Frutteto	70
Vite in coltura promiscua (ogni tre piante)	1
Olivi in coltura promiscua (ogni tre piante)	1
Alberi da frutta (ogni tre piante)	1
Coltura protetta non riscaldata	60
Coltura condizionata	125

Bestiame	Giornate per capo
Bovini da carne adulti	14
Bovini da latte	23
Suini	4
Ovini da latte	5
Ovini da carne	3

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

95A3854

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 giugno 1995.

Nomina del liquidatore della società Esperia Assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti in particolare gli articoli 65 e 70 del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione della r.c. obbligatoria natanti); r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; nonché la sola attività assicurativa nei rami credito, cauzione e tutela giudiziaria di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, rilasciata alla società Esperia Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Giambattista Vico, 20;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci della società Esperia Assicurazioni S.p.a., in data 16 febbraio 1995 che

ha disposto la liquidazione volontaria della predetta impresa e l'ulteriore documentazione fornita;

Vista l'istanza con la quale la società Esperia Assicurazioni S.p.a., ha richiesto l'approvazione della nomina del sig. Mario Bitti quale liquidatore;

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della predetta istanza;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la nomina del sig. Mario Bitti nell'incarico di liquidatore della società Esperia Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Giambattista Vico, 20, posta in liquidazione volontaria.

Art. 2.

È decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata con decreto ministeriale 16 marzo 1992 alla società Esperia Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Giambattista Vico, 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A3832

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

DELIBERAZIONE 26 giugno 1995.

Modifiche al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Osservatorio.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 399 «Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la delibera n. 4.4.2.95 di data 27 febbraio 1995 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Osservatorio geofisico sperimentale, riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente delibera;

Vista la delibera n. 4.2.6.95 di data 20 giugno 1995, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale nel prendere atto che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha fatto pervenire nei termini previsti dall'art. 8 della legge n. 168/1989 né osservazioni di merito né rilievi di legittimità, ha approvato in via definitiva le modifiche agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Osservatorio geofisico sperimentale, riportate nell'allegato 1;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla emanazione delle predette modifiche al più volte citato regolamento ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989;

Delibera:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Osservatorio geofisico sperimentale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247, di data 21 ottobre 1991, come da testo allegato (allegato 1).

Art. 2.

La presente delibera è inviata alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Il presidente: RODA

ALLEGATO 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1991).

L'art. 2 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Amministrazione*). — Le funzioni amministrative e contabili dell'ente sono svolte dall'amministrazione, articolata nelle seguenti due direzioni:

a) direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale;

b) direzione per la gestione delle risorse umane.

Ad ogni direzione dell'amministrazione è preposto un dirigente amministrativo».

L'art. 3 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Articolazione delle direzioni*). — Le direzioni sono organizzate dal dirigente in uffici per funzioni omogenee. La responsabilità dei singoli uffici è affidata dal dirigente a sé o a dipendenti dell'Osservatorio inquadrati in profilo non inferiore a quello di collaboratore, in rapporto alla rilevanza che ogni singolo ufficio riveste.

I responsabili degli uffici sono responsabili dei procedimenti assegnati all'ufficio.

La responsabilità ed i poteri di organizzazione dei dirigenti, nonché i criteri di organizzazione e di individuazione degli uffici, sono quelli fissati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'ambito della direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale sono in ogni caso individuati almeno i seguenti uffici:

ufficio di ragioneria: con il compito del controllo e della tenuta delle scritture contabili;

ufficio contratti: con il compito della applicazione della normativa alle procedure negoziali.

Nell'ambito della direzione per la gestione delle risorse umane sono in ogni caso individuati almeno i seguenti uffici:

ufficio amministrazione del personale: con il compito della applicazione della normativa in materia di gestione del personale;

ufficio stipendi: con il compito della liquidazione delle retribuzioni al personale dipendente».

L'art. 4 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale)*. — La direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ha il compito della conservazione e dell'aggiornamento delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali dell'Osservatorio geofisico sperimentale al fine di fornire agli organi dell'ente, in applicazione delle norme di legge vigenti e secondo quanto previsto dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, strumenti di controllo della assunzione degli impegni e dei flussi finanziari.

In particolare la direzione gestione finanziaria e patrimoniale:

a) informa gli organi ed i responsabili delle strutture dell'ente sulla disponibilità dei singoli capitoli di bilancio;

b) registra, nel limite della disponibilità dei singoli capitoli di bilancio, gli impegni assunti dagli organi e dai responsabili delle strutture dell'ente;

c) predispone gli atti istruttori e le necessarie analisi finanziarie e contabili per la stesura del bilancio annuale di previsione e, sulla base delle indicazioni degli organi e dei responsabili delle strutture dell'ente, predispone i relativi documenti contabili;

d) predispone, per ognuno dei dipartimenti, analitici documenti di previsione coerenti con il bilancio di previsione dell'ente;

e) provvede alla liquidazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi sulla base degli atti deliberativi degli organi dell'ente e degli attestati di regolare fornitura o di collaudo rilasciati dai responsabili dei dipartimenti o dagli altri dipendenti a ciò delegati dal consiglio di amministrazione;

f) provvede, previo controllo contabile e sulla base dei documenti predisposti dalla direzione gestione delle risorse umane, all'impegno delle spese necessarie per la liquidazione degli emolumenti al personale, al direttore ed ai componenti degli organi e delle commissioni e delle borse di studio;

g) provvede, previo controllo contabile e sulla base della documentazione predisposta dalla direzione gestione delle risorse umane, all'impegno della spesa necessaria per la liquidazione dei contributi assicurativi e previdenziali del personale;

h) provvede ad applicare la normativa fiscale ed a dare esecuzione agli obblighi derivanti all'ente dalla funzione di sostituto di imposta;

i) provvede alla redazione dei mandati di pagamento nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'ente;

l) registra gli accertamenti di entrata deliberati dagli organi o dai responsabili delle strutture dell'ente;

m) provvede alla redazione delle fatture e degli altri documenti contabili necessari per la notificazione e la riscossione dei crediti sulla base delle convenzioni e dei contratti approvati dagli organi dell'ente o dai dipendenti delegati e delle attestazioni della avvenuta esecuzione delle prestazioni rilasciate dai responsabili dei dipartimenti o da altri dipendenti delegati;

n) provvede alla redazione delle reversali di incasso;

o) registra le scadenze previste da contratti e convenzioni e verifica che gli impegni amministrativi assunti siano rispettati;

p) redige il conto consuntivo dell'Osservatorio geofisico sperimentale e separati prospetti riepilogativi per i dipartimenti;

q) provvede al mantenimento dell'inventario dei beni mobili durevoli dell'Osservatorio geofisico sperimentale;

r) svolge ogni altra funzione attinente la gestione finanziaria e contabile affidata alla direzione dagli organi dell'ente.

La direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ha inoltre il compito della conservazione degli atti, della gestione del contenzioso, della conservazione dei beni immobili di proprietà dell'Osservatorio geofisico sperimentale, della gestione della cassa interna (piccola cassa) e di provvedere agli acquisti non delegati ad altre strutture.

In particolare la direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale:

a) conserva il repertorio delle convenzioni e dei contratti;

b) conserva la raccolta delle leggi e delle altre norme di interesse per l'ente;

c) attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito alle pratiche di contenzioso, anche in collaborazione con i responsabili delle strutture funzionali dell'ente, salvo quanto previsto per le pratiche relative al personale;

d) provvede all'accatastamento dei beni immobili dell'Osservatorio geofisico sperimentale ed al mantenimento del loro inventario in conformità al regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e sulla base delle deliberazioni degli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale;

e) provvede al coordinamento della gestione degli autoveicoli di proprietà dell'ente;

f) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dell'ente utilizzando personale dell'ente ovvero predisponendo gli atti istruttori per l'affidamento a terzi dei relativi incarichi e dando attuazione alle deliberazioni in materia approvate dagli organi dell'ente;

g) gestisce, nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'ente, la cassa interna, costituita mediante anticipazione affidata ad un dipendente della direzione con specifica deliberazione del consiglio di amministrazione;

h) dà attuazione alle deliberazioni degli organi dell'Osservatoriogeofisico sperimentale in materia di acquisti di beni e servizi non delegati ad altre strutture, nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'ente;

i) esegue, su richiesta degli organi o delle strutture dell'ente, specifiche indagini istruttorie di mercato al fine di consentire l'adozione delle modalità di acquisto più convenienti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Osservatorio geofisico sperimentale;

l) svolge ogni altra funzione amministrativa, attinente la conservazione degli atti, il contenzioso, la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente e gli acquisti affidata alla direzione dagli organi dell'ente».

L'art. 5 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Direzione per la gestione delle risorse umane*). — La direzione per la gestione delle risorse umane ha il compito della applicazione del regolamento del personale e della normativa vigente in materia di gestione del personale. In particolare la direzione per la gestione delle risorse umane:

a) svolge l'attività istruttoria per le pratiche riguardanti il personale da sottoporre all'esame degli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale;

b) dà attuazione alle deliberazioni riguardanti il personale approvate dagli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale;

c) cura l'archiviazione della documentazione relativa alle singole unità di personale dell'ente e della documentazione di carattere generale riguardante il personale;

d) cura le procedure per l'assunzione del personale e per lo svolgimento dei relativi concorsi;

e) cura l'applicazione al personale dell'Osservatorio geofisico sperimentale della normativa vigente in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e infortunistica;

f) provvede alla liquidazione degli emolumenti e di ogni altra indennità spettante al personale in servizio e del trattamento di fine rapporto al personale in quiescenza;

g) provvede alla liquidazione dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale dell'Osservatorio geofisico sperimentale e predispone la documentazione necessaria per la liquidazione delle connesse imposte;

h) cura le procedure relative alla cessazione dal servizio del personale dell'Osservatorio geofisico sperimentale;

i) predispone i bandi per le borse di studio, cura l'espletamento dei relativi concorsi e provvede alla liquidazione delle borse di studio;

l) cura la raccolta delle norme di legge, delle norme aventi valore di legge, dei decreti e dei regolamenti relativi al trattamento economico e giuridico del personale;

m) provvede alla liquidazione degli emolumenti e delle indennità spettanti ai componenti degli organi dell'ente, al direttore ed ai componenti delle commissioni istituite in seno all'ente, sulla base della normativa vigente e delle deliberazioni degli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale;

n) cura gli adempimenti relativi al contenzioso afferente al personale;

o) predispone gli atti istruttori e cura gli adempimenti connessi ai rinnovi contrattuali;

p) provvede agli adempimenti relativi ai congedi e permessi sindacali;

q) cura, in collaborazione con le altre articolazioni dell'ente, gli adempimenti concernenti la tutela della salute del personale, le malattie derivanti da cause di servizio e l'equo indennizzo, nonché quanto connesso a questioni di igiene di lavoro, prevenzione e protezione sanitaria;

r) provvede a dare attuazione alle misure atte a favorire le pari opportunità, sulla base della normativa vigente e delle proposte formulate dal comitato all'uopo predisposto;

s) conserva il repertorio degli accordi di collaborazione scientifica con altre istituzioni di ricerca italiane e straniere;

t) cura gli adempimenti relativi alla permanenza presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di ricercatori stranieri e lo scambio di ricercatori tra l'Osservatorio geofisico sperimentale e le altre istituzioni scientifiche;

u) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di attività di formazione scientifica;

v) svolge ogni altra funzione attinente la gestione del personale affidata alla direzione gestione delle risorse umane dagli organi dell'ente».

95A3855

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 1° giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 15 dicembre 1992 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che introduce, nell'ordinamento didattico universitario, la tabella XXXIX-*quater* relativa al corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data, rispettivamente, del 25 febbraio 1994, 21 luglio 1994 e 1° agosto 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 gennaio 1995;

Vista la nota del prof. Guzzetta del 25 maggio 1995 con la quale si dà seguito agli inserimenti d'ufficio richiesti dal Consiglio universitario nazionale nella citata adunanza;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

La scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è trasformata in corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che, già iscritti alla predetta scuola diretta a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.

Art. 2.

Nell'art. 111 dello statuto di questo Ateneo, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, viene aggiunto all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari conferiti della facoltà il seguente corso di diploma universitario:

diploma in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 3.

Nella normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, all'art. 205, contenente l'elenco delle scuole, è soppressa la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 4.

Gli articoli da 260 a 266 incluso, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva, sono soppressi con scorrimento degli articoli successivi.

Art. 5.

Dopo l'art. 151, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della citata scuola diretta a fini speciali in corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TERAPIA DELLA RIABILITAZIONE DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art. 152 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è istituito il corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, potranno essere costituiti corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e finalizzati all'ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario sostenuti in Italia ed all'estero, per corsi di laurea e di diplomi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 153 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidato, nonché il tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore; terzo anno 400 ore) il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1.000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonomo.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale d'impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami degli anni precedenti, tranne due e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e di luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni di esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono i seguenti:

I ANNO - I SEMESTRE

Area A - *Propedeutica* (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica e biomedica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana;

neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;

riabilitazione generale;

riabilitazione nell'età evolutiva;

teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri (300 ore).

I ANNO - II SEMESTRE

Area B - *Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale* (crediti 6):

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;

fisiologia umana;

neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo fisiologia dell'apparato locomotore;

cinesiologia generale;

cinesiologia speciale;

riabilitazione.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;

psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico (ore 300): da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre.

II ANNO - I SEMESTRE

Area C - *Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva* (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle disabilità e dell'intervento riabilitativo, alla riabilitazione neurologica e neuromotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione:

neurologia;

semeiotica neurologica pediatrica;

neuropsichiatria infantile.

C.2. Corso integrato di neurofisiologia e neurofisiopatologia:

neurofisiologia clinica;

neurofisiopatologia;

semeiotica e tecniche strumentali di valutazione fisiopatologica.

C.3. Corso integrato di pediatria:

pediatria;

neonatologia;

infermieristica clinica pediatrica.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia clinica;

neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato (ore 400) da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II ANNO - II SEMESTRE

Area D - *Riabilitazione neurologica e delle disabilità delle funzioni viscerali e degli organi di comunicazione* (crediti 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, nonché delle specifiche tecniche di riabilitazione del disabile nell'età evolutiva.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di patologia e riabilitazione degli organi ed apparati della comunicazione:

oftalmologia;

audiologia;

foniatria;

logopedia generale.

D.3. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

fisiopatologia cardio-respiratoria;

fisiopatologia gastrica;

tecniche di riabilitazione speciali.

D.4. Tirocinio pratico guidato (ore 400) da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra ospedaliere.

III ANNO - I SEMESTRE

Area E - *Metodi e tecniche di riabilitazione speciale* (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale neurologica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente nell'età evolutiva.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva:

tecniche della riabilitazione neurologica nell'età evolutiva;

tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica;

tecniche della riabilitazione neuromotoria nell'età evolutiva.

E.2. Corso integrato di cinesiologia e kinesiterapia:

cinesiologia speciale;

fisiochinesiterapia;

terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare:

ortopedia e traumatologia dell'età evolutiva;

ortopedia infantile;

tecniche della riabilitazione.

E.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

III ANNO - II SEMESTRE

Area F - *Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva* (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'età evolutiva, nonché quelle relative alla psicopatologia dell'età evolutiva.

F.1. Corso integrato di neuropsichiatria:

neuropsichiatria infantile;

patologia della psicomotricità.

F.2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva:

psicologia dello sviluppo;

psicopatologia dell'età evolutiva;

psicopedagogia.

F.3. Corso integrato di medicina sociale:

medicina sociale;

legislazione sanitaria e sociale;

sociologia.

F.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

Art. 154 *(Organizzazione didattica - Verifica di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in sovrannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un'adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di dimissioni prima dell'inizio degli esami provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti nelle scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 1° giugno 1995

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

95A3814

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1995), **recante: «Norme urgenti in materia di lavori pubblici».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26». Il D.L. n. 26/1995, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. L'art. 5 di detto decreto, soppresso dalla legge di conversione, il cui testo è riportato in appendice, recava norme sulle forniture e sugli appalti pubblici.

Art. 1.

Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. *I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.*

2. *Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della* Gazzetta Ufficiale, *che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994.*

3. *Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonché le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite dal regolamento stesso.*

4. *Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonché le*

disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data.

5. *Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-*bis*, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.*

6. *A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.*

7. *Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.*

8. *Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.*

9. *Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.*

10. *L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

11. *Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubbblici :

«Art. 38 *(Applicazione della legge)*. — 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, nonché di quelle che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, lettera *b)*, si applicano fino all'approvazione di una nuova disciplina in materia di misure interdittive alla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le garanzie e le coperture assicurative di cui all'art. 30 si applicano secondo modalità disposte dai soggetti appaltanti.

4. *(Omissis)*».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 109/1994:

«Art. 3 *(Delegificazione)*. — 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4, nonché delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati

speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'art. 16, comma 8;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 9;

i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'art. 18, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;

m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;

n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art: 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

— Si riporta il testo dei commi da 1 a 9 dell'art. 4 e dell'art. 14 della legge n. 109/1994:

«Art. 4 *(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)*. — 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di L. 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera *b)*;

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera *c)*;

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;

i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'art. 8.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera *c)*, delle unità specializzate di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera *b)*, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

10-18 *(Omissis)*».

«Art. 14 *(Programmazione dei lavori pubblici)*. — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonché disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilità.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4, comma 16, lettera *c)*».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 6, 7, 8 (comma 7), 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26 (commi da 1 a 5), 31, 32, 35, 36, 37 e 38 (comma 4) della legge n. 109/1994 (per il testo dell'art. 31-*bis* si veda l'art. 9 del decreto qui pubblicato):

«Art. 1 *(Principi generali)*. — 1. In attuazione dell'art. 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'art. 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni».

«Art. 2 *(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)*. — 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

c) ai soggetti, enti e società privati relativamente a lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 40 per cento dell'importo complessivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 34, nonché agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 5, 6, 14, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi.

6. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*;

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*».

«Art. 6 *(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)*. — 1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. L'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. — *1.* Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni si ECU, nonché, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità».

«Art. 7 *(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)*. — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi.

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorità.

3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonché al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi.

6. Il regolamento prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dell'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento».

«Art. 8 *(Qualificazione)*. — 1-6. *(Omissis)*.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b) si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 20, primo comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni;

c) i soggetti di cui alla lettera *a)* abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute, nonché il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

f) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

8-11 *(Omissis)*».

«Art. 9 *(Norme in materia di partecipazione alle gare)*. — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, fino al 31 dicembre 1996 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.

4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

«Art. 19 *(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)*. — 1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe ammministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

5. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

«Art. 21 *(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)*. — 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica. Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse o con un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'art. 30, comma 2, è incrementato del 50 per cento.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il valore economico e finanziario della controprestazione;

2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione».

«Art. 22 *(Accesso alle informazioni)*. — 1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale».

«Art. 23 *(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare)*. — 1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare».

«Art. 24 *(Trattativa privata)*. — 1. Possono essere affidati a trattativa privata:

a) gli appalti di importo complessivo non superiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU ed inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 30 mila ECU, IVA esclusa.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

8. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti».

«Art. 26 *(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)*. — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.

6. *(Omissis)*».

«Art. 31 *(Piani di sicurezza)*. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali».

«Art. 32 *(Definizione delle controversie)*. — 1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

3. La procedura di cui all'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.

4. L'ordinanza di sospensione di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non può avere durata superiore a sei mesi».

«Art. 35 *(Fusioni e conferimenti)*. — 1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985.

5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento».

«Art. 36 *(Trasferimento e affitto di azienda)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da constituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

«Art. 37 *(Gestione delle casse edili)*. — 1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono stati iscritti».

«Art. 38. — 1-3 *(Omissis)*.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237».

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 17 e 18, della legge n. 109/1994:

«Art. 4. - 1-16 *(Omissis)*.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della

trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale».

Art. 2.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «anche di presidio e difesa ambientale,»;

b) la lettera *c)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*c)* ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.»;

c) *al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «31,» è inserita la seguente: «31*-bis,» *e al secondo periodo, dopo la parola: «14,» è inserita la seguente: «17,»;*

c-bis) *al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione»;*

c-ter) *dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. *Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406»*.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 109/1994 si veda in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'allegato *A* del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406:

«ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI
Corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea

Classe	Gruppo	Sottogruppi e voci	DENOMINAZIONE
50			EDILIZIA E GENIO CIVILE
	502		Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie ecc.
		502.1	Imprese generali di genio civile .
		502.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
		502.3	Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)
		502.4	Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali, ponti chiuse, argini, ecc.)
		502.5	Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
		502.6	Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, erogazione, evacuazione delle acque usate, depurazione)
		502.7	Imprese specializzate in altre attività di genio civile»

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406: «5. Ai fini di cui al comma 4, non si considerano terze le imprese riunite in raggruppamento temporaneo o in consorzio per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Si intende per impresa collegata qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per via della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presume l'influenza dominante se un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa, la maggioranza del capitale sottoscritto ovvero dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale, o può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza».

Art. 3.
Delegificazione

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «*entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1995» e sono soppresse le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4»; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.»;

a-bis) *al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della* Gazzetta Ufficiale, *che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici»;*

b) (soppressa dalla legge di conversione);

c) al comma 6:

1) all'alinea dopo la parola: «legge» sono inserite le seguenti: «oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato»;

2) alla lettera *g)*, le parole: «le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8» sono soppresse;

3) alla lettera *h)*, le parole: «di cui all'articolo 17, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17, comma 8»;

3-*bis)* la lettera *i)* è abrogata;

3-*ter)* la lettera *n)* è abrogata;

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, *in relazione a lavori strettamente connessi* alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7 ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7-quater. (soppresso dalla legge di conversione)».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 109/1994 si veda in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

Art. 3-*bis*.
Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici.

1. *All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 6, le parole: «del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera* b)» *sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5»;*

b) *al comma 10, la lettera* b) *è abrogata;*

c) *i commi 11, 12 e 13 sono abrogati:*

2. *All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente. «(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie)»;*

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni»;

c) *al comma 5, il secondo periodo è abrogato;*

d) *dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. *Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché; in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 109/1994:

«Art. 4 (*Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*). — 1-9 (per il testo si veda in nota all'art. 1).

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

a) la Segreteria tecnica;

b) il Servizio ispettivo;

c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

11. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all'art. 14, comma 8, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

17-18 (*Omissis*)».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 109/1994:

«Art. 5 (*Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie*). — 1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La Segreteria tecnica di cui all'art. 4, comma 10, lettera *a)*, è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello *C*.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'art. 4, comma 10, lettera *b)*, al quale è preposto un dirigente generale di livello *C*, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 10, lettera *c)*, al quale è preposto un dirigente generale di livello *C*, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 e in lire 17.200 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4.700 milioni per l'anno 1994, a lire 4.700 milioni per l'anno 1995 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 9.500 milioni per l'anno 1994, a lire 12.500 milioni per l'anno 1995 e a lire 12.500 miloni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982»:

«Art. 4. — In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei Ministri.

Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:

a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti *a)* e *b)*, aventi specifiche esperienze professionali.

I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Ai membri di cui alla lettera *a)* del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai membri di cui alla lettera *b)* del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull'attività svolta dal Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.

All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario all'uopo parzialmente utilizzando le voci: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1985)».

«Art. 19. — Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n. 90, recante misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987.

Per le realizzazioni indicate dall'art. 1 della legge 18 marzo 1982, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 miliardi, da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1985, di 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

È autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso.

Per le finalità di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1985, la ulteriore spesa di lire 87 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi. L'onere per l'anno 1985 è valutato in lire 1.200 miliardi.

I criteri e le modalità per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'art. 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al quinto comma, non corrisposti nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1984, è autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi.

Le lettere *b)* e *c)* dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono sostituite dalle seguenti:

b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della Direzione generale del tesoro;

c) titoli denominati in ECU *(European currency unit)*, oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento di un indice dei prezzi depurato della variazione della imposizione indiretta. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".

La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato è tenuta alla somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalità stabilite dalla Direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'art. 11 della legge 30 aprile 1978, n. 154, occorrenti per il rimborso all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per i locali e per assicurare l'attività della Cassa speciale, sono soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato quando l'onere annuo previsto è superiore ai cinque miliardi di lire.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalità di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Le operazioni di credito sono contratte nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la BEI, previa autorizzazione del Ministro del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

Il limite di valore indicato nell'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è elevato a lire 900 milioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, concernente l'assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, è soppressa. Le disponibilità esistenti sull'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale di cui all'art. 1 della predetta legge sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 — ferma restando la competenza dei provveditori alle opere pubbliche ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici — i pagamenti delle annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati, direttamente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato

altresì a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi connessi all'applicazione dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative già esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti può richiedere il pagamento delle annualità di contributo direttamente all'amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva.

Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985.

All'art. 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere *a); b), c)* e *d)* è mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi".

Le spese correnti di cui all'art. 7, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, possono esserlo in quello successivo. Quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esserlo in quelli successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

Le somme di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, non impegnate nel corso dell'anno cui si riferiscono, possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad effettuare variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, dal capitolo 5952, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e dal capitolo 1582, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai capitoli, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge 16 maggio 1984, n. 138.

Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimenti gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un nucleo ispettivo, composto da non più di 35 unità, scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonché tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il nucleo ispettivo acquisisce, anche con accertamenti diretti, le informazioni necessarie dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle;

Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilità speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e alle norme del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità speciali.

Per le contabilità speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'art. 74 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita. Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilità speciale le rendicontazioni di cui all'art. 604 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono soppresse le parole "in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576". L'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è abrogato.

Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1985. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse è applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione è elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate è posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria».

— Il capo III del titolo II del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articoli da 30 a 44, reca norme sugli uffici, le piante organiche, la mobilità e gli accessi.

Art. 4.

Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.»;

b) al comma 4:

1) le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, *o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,* di importo superiore ai

25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 109/1994 vedasi in nota all'art. 1.

Art. 4-*bis*.

Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione

1. *All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)*, nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamentoe dell'esecuzione dello stesso.*

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsabile del procedimento di uno o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.

3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

4-bis. *Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.*

4-ter. *Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.*

4-quater. *In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera* a)*, non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.*

4-quinquies. *Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «la conferenza di servizi» sono inserite le seguenti: «convocata ai sensi del comma* 4-quinquies»;

c) *al comma 6, le parole: «conferenza di servizi di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui al comma 5».*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 109/1994 vedasi in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

— La direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 reca norme in materia di appalti pubblici di servizi.

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, dà attuazione alla direttiva suddetta.

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 14 [come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537]. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-*bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'ogano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

Art. 4-*ter*.

Sospensione dalla partecipazione alle gare

1. *All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri»;

b) *al comma 8, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2000»;*

c) *al comma 9, le parole: «sino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 1999»;*

d) *al comma 10, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2000»;*

e) *al comma 11, le parole: «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1999».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della n. 109/1994:

«Art. 8 (*Qualificazione*). — 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituto, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue, in qualità di appaltatore, concessionario o subappaltatore, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori.

3. Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) sistemi di qualità conformi alle norme europee delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi accrreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare della serie UNI EN 45012;

b) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di lavori. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei

titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa, sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione, sulla base della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni, nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercici, corredati di ogni altro elemento utile.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui al comma 3, lettera *a)* nel rispetto della normativa vigente;

b) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera *b)*.

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui alla comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. *(Vedasi in nota all'art. 1).*

8. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1996, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alle Comunità europea, in base alla certificazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imposte italiane alle gare.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1997, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1996, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 9».

— Si riporta il testo dell'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dei lavori:

«Art. 24. — Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

c) nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;

d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova adottato dall'amministrazione aggiudicatrice;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, ed *f)*, essa accetta come prova sufficiente:

per *a)*, *b)* o *c)*, la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte;

per *e)* o *f)*, un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine di provenienza.

Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione».

— La legge 10 febbraio 1962, n. 57, reca: «Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori».

Art. 5.

Norme in materia di partecipazione alle gare

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1999»;

b) *è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

4-ter. (Soppresso dalla legge di conversione)».

Riferimenti normativi.

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 109/1994 vedasi in nota all'art. 1.

Art. 5-*bis*.

Soggetti ammessi alle gare

1. *All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera* e), *è aggiunta la seguente:*

*«e-*bis*) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 109/1994:

«Art. 10 *(Soggetti ammessi alle gare)*. — 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, recante: «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico-GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»:

«Art. 13 *(Sanzioni)*. — 1. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile.

2. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che omettono di eseguire, nel termine prescritto, una comunicazione, un deposito o una richiesta di pubblicazione previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 ovvero dal presente decreto, o li eseguono in maniera incompleta, si applica la sanzione prevista dall'art. 2626 del codice civile.

3. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che violano le disposizioni dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2137/85 si applica la sanzione prevista dall'art. 2627 del codice civile».

Art. 5-*ter*.

Consorzi stabili

1. *All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1999»;*

b) *al comma 5, le parole: «*d) *ed* e)*» sono sostituite dalle seguenti: «*d), e) *ed* e-bis)*».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 109/1994:

«Art. 12 *(Consorzi stabili)*. — 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1996 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, nonché più di un consorzio stabile.

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997».

Art. 5-*quater*.

Competenze dei consigli comunali e provinciali

1. *L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

«Art. 15 (Competenze dei consigli comunali e provinciali) *1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

"b) *i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;"».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 109/1994:

«Art. 15. *(Competenze dei consigli comunali e provinciali)*. — 1. Al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "i piani finanziari ed i programmi" sono sostituite dalle seguenti: "i piani finanziari, i programmi ed i progetti" e dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono inserite le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,"».

— Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali»:

«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funsioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36, comma 5».

Art. 5-*quinquies*.

Attività di progettazione

1. *L'articolo 16 è sostituito dal seguente:*

«Art. 16 (Attività di progettazione). — *1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:*

a) *la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;*

b) *la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;*

c) *il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.*

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di

intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge n. 109/1994:

«Art. 16 *(Attività di progettazione)*. — 1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medî per analoghe categorie di opere.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori: in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere.

7. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro, con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi a lavori pubblici è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8 relative alla singola opera finanziata.

10. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione».

Art. 5-*sexies*.

Redazione dei progetti

1. *L'articolo 17 è sostituito dal seguente:*

«Art. 17 (Redazione dei progetti). — *1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5.*

2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.

3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria.

6. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

7. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula *presentati dai progettisti.*

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 109/1994:

«Art. 17 (*Redazione dei progetti*). — 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. I comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'art. 14, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.

6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei progetti preliminari.

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitino le attività di produzione di beni. A tali società non si applica il divieto previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'art. 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

13 Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonché a misurazioni e picchettazioni.

14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati».

— Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 della legge n. 142/1990:

«Art. 24 *(Convenzioni)*. — 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le provincie possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le provincie, previa statuizione di un disciplinare-tipo».

«Art. 25 *(Consorzi)*. — 1. I comuni e le provincie, per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali».

«Art. 26 *(Unioni di comuni)*. — 1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni con termini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare; nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

7. All'unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi, a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante: «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza»:

«Art. 2. — È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria».

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— La direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 reca norme in materia di appalti pubblici di servizi».

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, dà attuazione alla direttiva suddetta.

Art. 6.

Incentivi e spese per la progettazione

1. *All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Incentivi e spese per la progettazione)»;*

b) *al comma 1, le parole da: «e in un quadro» fino a: «non superiore all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita la quota dell'1 per cento»; la parola: «esecutivo» è sostituita dalle seguenti: «per l'appalto»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «, e il coordinatore unico di cui all'articolo 7»;*

c) *al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 16, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 16, comma 7»;*

d) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*«2-*bis*. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 109/1994:

«Art. 18. *(Incentivi per la progettazione)*. — 1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici».

Art. 6-*bis*.

Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

1. *All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;

2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

b) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F*, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato* F*; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera* b)*, numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo»;*

c) *al comma 5, le parole da: «ai restauri di beni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a manutenzione, restauro e scavi archeologici»;*

d) *dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

*«5-*bis*. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici».*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 19 della legge n. 109/1994 vedasi in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*:

«Art. 326. — I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro».

— Si riporta il testo dell'art. 329 della citata legge 2248 del 1865, allegato *F*:

«Art. 329. — In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia».

Art. 7.

Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, *relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente.* A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. *Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma.* La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. *Fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.*».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 109/1994 vedasi in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, si veda in nota all'art. 6-*bis*.

— Si riporta il testo dell'art. 30 della citata direttiva 93/37/CEE:

«Art. 30. — 1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono:

a) o unicamente il prezzo più basso;

b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera *b)*, l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.

4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.

L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse.

Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso di cui all'art. 11, paragrafo 5».

Art. 8.

Licitazione privata

1. *L'articolo 23 è sostituito dal seguente:*

«Art. 23 (Licitazione privata). — *1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.»*.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 23 della legge n. 109/1994 vedasi in nota all'art. 1.

Art. 8-*bis*.

Trattativa privata

1. *All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità

generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni»:

b) *al comma 2, le parole: «all'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «all'Osservatorio»;*

c) *al comma 3, le parole: «di cui alla presente legge» sono soppresse;*

d) *al comma 6, le parole: «30 mila ECU, IVA esclusa» sono sostituite dalle seguenti: «200 mila ECU».*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 109/1994 vedasi in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»:

«Art. 41. — Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del presente regolamento.

Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso».

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, reca: «Tutela delle cose di interesse artistico».

Art. 8-*ter*.
Varianti in corso d'opèra

1. *L'articolo 25 è sostituito dal seguente:*

«Art. 25 (Varianti in corso d'opera). — *1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:*

a) *per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;*

b) *per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;*

c) *nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;*

d) *per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.*

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), *eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.*

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge n. 109/1994:

«Art. 25 *(Varianti in corso d'opera).* — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità e al progettista.

2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subìti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le predette amministrazioni devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

3. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o concedente procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 1, la risoluzione del contratto dà luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere».

— Si riporta il testo dell'art. 1664 del codice civile:

«Art. 1664 *(Onerosità o difficoltà dell'esecuzione)*. — Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore questi ha diritto a un equo compenso».

Art. 8-*quater*.
Direzione dei lavori

1. *All'articolo 27, comma 2, lettera* b), *le parole: «dell'articolo 17, commi 4 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 5».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge n. 109/1994, comma 2, lettera *b)*: «*b)* il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 12».

Art. 8-*quinquies*.
Garanzie e coperture assicurative

1. *All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi»; e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso»;*

b) *al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 25, comma 1, lettera* sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d)».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 30 della legge n. 109/1994:

«Art. 30 *(Garanzie e coperture assicurative)*. — 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'art. 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *c)*, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'art. 8 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente».

Art. 9.
Norme acceleratorie in materia di contenzioso

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso)*. — *1.* Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministra-

zione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante: «Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali»: «Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta».

Art. 9-*bis*

Definizione delle controversie

1. *L'articolo 32 è sostituito dal seguente:*

«Art. 32 (Definizione delle controversie). — *1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-*bis *e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.*

2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.

3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 32 della legge n. 109/1994 vedasi in nota all'art. 1.

— Il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, reca norme sull'arbitrato.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5, comma 7, della legge n. 109/1994 vedasi in nota all'art. 3-*bis*.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, i cui effetti sono stati sanati dalla legge di conversione del presente decreto:

«Art. 5 *(Forniture e appalti pubblici)*. — 1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 1° gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato art. 3. Per i procedimenti già iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

2. All'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici mesi" e sono soppresse le parole: "e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4". All'art. 7, comma 1, le parole: "un unico responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "i responsabili" ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: "Il responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "I responsabili" e dopo le stesse sono inserite le seguenti: "ciascuno per la parte di propria competenza,". All'art. 24, comma 3, sono soppresse le

parole: "di cui alla presente legge"; all'art. 25, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero qualora non comportino un aumento di spesa;". Le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente.

5. È abrogato l'art. 15 della legge 11 febbraio 1994, n 109.

6. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara.

8. Fermo restando quanto previsto al comma 7, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

9. All'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.".

10. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso art. 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

11. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368».

95A3834

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Agricoop 79», a responsabilità limitata, con sede in Luco dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Turchetta in data 2 marzo 1979, rep. 96, reg. soc. 1435, tribunale di Avezzano, BUSC n. 1183/167073,

società cooperativa agricola «Gallero - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Montebello di Bertona (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 20 gennaio 1977, rep. 86915, reg. soc. 3120, tribunale di Pescara, BUSC n. 731/149983;

società cooperativa agricola «Stella Rossa - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Civitaquana (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 1° luglio 1977, rep. 87562, reg. soc 3308, tribunale di Pescara, BUSC n. 758/153393;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Vestigium a r.l.», con sede in Civitella Casanova (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 31 marzo 1987, rep. 105909, reg. soc. 9331, tribunale di Pescara, BUSC n. 1241/227668;

società cooperativa agricola «La coltivatori diretti di Casacanditella»,a responsabilità limitata, con sede in Casacanditella (Chieti), costituita per rogito De Chiara in data 4 maggio 1954, rep. 2896, reg. soc. 474, tribunale di Chieti, BUSC n. 323/100518;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola San Salvatore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Meana Sardo (Nuoro) costituita per rogito Mura in data 12 gennaio 1974, rep. 41384, reg. soc. 1482, tribunale di Oristano, BUSC n. 847/142966;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola nazionale Humus - Soc. coop. a r. l.», con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Faotto in data 4 settembre 1984, rep. 47477, reg. soc. 22484, tribunale di Venezia, BUSC n. 2374/207220;

società cooperativa agricola «Torsana - Soci. coop. a r. l.», con sede in Comano (Massa Carrara), costituita per rogito Zannoni in data 7 maggio 1983, rep. 61586, reg. soc. 5786, tribunale di La Spezia, BUSC n. 576/204876;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata - La Mandria», con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 1° giugno 1979, rep. 197731, reg. soc. 5213, tribunale di Pistoia, BUSC n. 736/176838;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Sardo-Maremmana di Roccastrada - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccastrada (Grosseto), costituita per rogito Falangola in data 16 marzo 1983, rep. 60846, reg. soc. 4359, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1183/197962;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Avicoop - Soc. coop. a r. l.», con sede in Bientina (Pisa), costituita per rogito Salemi in data 2 ottobre 1985, rep. 105065, reg. soc. 10588, tribunale di Pisa, BUSC n. 1224/216129.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Ranchio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarsina (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 22 gennaio 1973, rep. 28135, reg. soc. 5260, tribunale di Forlì, BUSC n. 1525/129410;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Argelatese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Argelato (Bologna), costituita per rogito Ventre in data 29 novembre 1977, rep. 14291 reg soc. 25427, tribunale di Bologna, BUSC n. 3125/162788;

società cooperativa agricola «Cooperativa fra produttori agricoli di Prunaro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Budrio (Bologna), costituita per rogito Vetromile in data 14 giugno 1976, rep. 5193, reg. soc. 23283, tribunale di Bologna, BUSC n. 2963/148040;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola forestale Il Pinone - a r. l.», con sede in Pavullo nel Frignano (Modena), costituita per rogito Lo Piccolo in data 11 dicembre 1982, rep. 816, reg. soc. 18554, tribunale di Modena, BUSC n. 2315/195764;

società cooperativa agricola «1° Maggio 1980 Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 14 marzo 1980, rep. 74323, reg. soc. 29785, tribunale di Bologna, BUSC n. 3340/177914;

società cooperativa agricola «Cantina aziende agricole Chiarli e C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, costituita per rogito Aggazzotti in data 21 dicembre 1961, rep. 69187/6289, reg. soc. 4011, tribunale di Modena, BUSC n. 859/72529;

società cooperativa agricola «A.CO.P.A. - Alleanza cooperativa fra produttori agricoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castiglione dei Pepoli (Bologna), costituita per rogito Vetromile in data 7 marzo 1975, rep. 2057, reg. soc. 21929, tribunale di Bologna, BUSC n. 2843/138216.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «C.O.V.A. - Cooperativa ortofrutticola Vallese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Oppeano (Verona), costituita per rogito Chizzini in data 3 giugno 1981, rep. 20564, reg. soc. 14932, tribunale di Verona, BUSC n. 1990/185094;

società cooperativa agricola «Cooperativa veronese allevatori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villafranca (Verona), costituita per rogito Quaratino in data 21 novembre 1972, rep. 23862, reg. soc. 7230, tribunale di Verona, BUSC n. 1396/123122;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola comprensoriale del Basso Piave - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Musile di Piave (Venezia), costituita per rogito De Mezzo in data 15 marzo 1978, rep. 35847, reg. soc. 13984, tribunale di Venezia, BUSC n. 1913/160391;

società cooperativa agricola «Polesana florortícolazootecnica e servizi», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Tommasina Formicola in data 12 dicembre 1983, rep. 1428, reg. soc. 4042, tribunale di Rovigo, BUSC n. 905/201969;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola San Bernardino di Busiago», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Campo San Martino (Padova), costituita per rogito Rabitti in data 13 novembre 1962, rep. 1037, reg. soc. 5306, tribunale di Padova, BUSC n. 373/75276;

società cooperativa agricola «San Bovo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fara Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 19 gennaio 1984, rep. 45099, reg. soc. 15597, tribunale di Vicenza, BUSC n. 1680/202926.

95A3816

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 13 giugno 1995 il rag. Titta Riccardo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alternativa grafica a r.l.», in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 novembre 1985 in sostituzione del dott. Emmanuele Giusti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1995 il dott. Alessandro Giannetta è stato nominato commissario liquidatore della societa cooperativa «La Fausta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 gennaio 1992 in sostituzione del dott. Domenico Oropallo, revocato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1995 la dott.ssa Cristina Chiari è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Oasi - Società cooperativa a r.l.», in Parma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 24 novembre 1994 in sostituzione del dott. Luca Cabassi, dimissionario.

95A3817

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale del 10 aprile 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Sasso Poiano», sita nel territorio dei comuni di Caravate e Sangiano, provincia di Varese, è intestata alla Colacem S.p.a., con sede legale in Gubbio, provincia di Perugia, via della Vittorina, n. 60.

Con decreto distrettuale dell'8 aprile 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano la concessione mineraria per feldspato denominata «Scarpa», sita nel territorio del comune di Grosio, provincia di Sondrio, è intestata alla Spluga Job S.r.l., con sede legale a Novate Mezzola, provincia di Sondrio, via Ligoncio n. 24.

Con decreto distrettuale del 1° agosto 1994 la concessione mineraria di pirite, calcopirite e solfuri associati, denominata «Montieri», sita nel territorio dei comuni di Montieri e Massa Marittima, provincia di Grosseto, è trasferita ed intestata alla soc. Mineraria Campiano S.p.a., con sede in Massa Marittima (Grosseto), 58024 - Massa Marittima, corso Diaz n. 63 e la relativa area è ridotta a 167 ettari.

95A3815

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 luglio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1629,62
ECU	2171,14
Marco tedesco	1179,01
Franco francese	336,49
Lira sterlina	2600,38
Fiorino olandese	1052,59
Franco belga	57,331
Peseta spagnola	13,478
Corona danese	301,95
Lira irlandese	2680,24
Dracma greca	7,250
Escudo portoghese	11,163
Dollaro canadese	1188,72
Yen giapponese	19,222
Franco svizzero	1420,27
Scellino austriaco	167,66
Corona norvegese	264,55
Corona svedese	224,26
Marco finlandese	381,64
Dollaro australiano	1157,85

95A3894

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Breganze» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969 e successivamente modificata con decreti del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978 e 28 ottobre 1982, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole, ed agroindustriali nazionali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Breganze» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Breganze» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà del vitigno Tocai friulano, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altre varietà di vitigni a bacca bianca, non aromatiche, purché raccomandati od autorizzati nella provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

La denominazione di origine controllata «Breganze» rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà del vitigno Merlot, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altre varietà di vitigni a bacca rossa, non aromatiche, raccomandati od autorizzati nella provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

La denominazione di origine controllata «Breganze» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o sinonimi di varietà:

Cabernet;

Cabernet Sauvignon;

Pinot nero;

Marzemino;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Vespaiolo;

Chardonnay;

Sauvignon,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti, in ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altre varietà di vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati od autorizzati nella provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» con la menzione tradizionale Vespaiolo è ottenuto dalle uve della varietà Vespaiola.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve delle varietà Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenére.

La denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato è riservata al vino passito ottenuto con le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della varietà Vespaiola e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 4, comma IV.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» in provincia di Vicenza comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di: Breganze, Fara Vicentino, Molvena, ed in parte quelli dei comuni di: Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano.

Tale zona è così delimitata:

Confine nord: procedendo in senso orario da ovest verso est: capitello della «mare» da cui si parte in comune di Lugo a quota 397; confine comunale tra Salcedo e Luisiana fino al punto in cui detto confine raggiunge in località Ponte (q. 493) la strada provinciale Breganze-Luisiana; seguento verso sud detta strada raggiunge il bivio di contrada Garibaldi a quota 205; qui giunta devia verso oriente e segue la stada comunale per Contrà Angonese, case Ronzani; capitello per Contrà Lazzaretti e fino quasi a case Salbeghi a quota 335 e di qui lungo la corrispondente Valletta scende a valle a quota 192 ed incontra il torrente Lavarda che segue da monte a valle fino al punto in cui coincide con l'inizio occidentale del confine comunale tra Molvena e Marostica; segue detto confine da ovest verso est fino al punto in cui interseca in corrispondenza della Cima d'Agù la strada comunale tra Marostica e Crosara; segue detta strada fino al Castello Superiore di Marostica (quota 243 e caposaldo di rilevazione trigonometrica). Di qui con linea retta scende nella retrostante Valle d'Inverno fino al bivio delle strade per Valle San Floriano e Vallonara.

Segue quindi la strada per Valle San Floriano che oltrepassa e per seguire sempre la stessa strada fino a Valrovina e Caluga a quota 388. Da Caluga raggiunte le Case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso d'acqua Vallison raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.

Confine orientale: ed in parte sud-orientale: corrisponde con la sponda occidentale del Brenta dalla confluenza con il Vallison fino al ben noto ponte degli Alpini in Bassano. Dal ponte degli Alpini raggiunge attraverso la strada vecchia la statale n. 248 che segue fino al ponte sul torrente Longhelle. Da qui corre lungo le strade esterne inferiore di Marostica e sempre procedendo verso occidente raggiunge la strada provinciale pedemontana da Marostica a Breganze; segue detta strada fino a Contrà Costa al km 14 nel punto in cui è attraversata dal confine comunale tra Molvena e Pianezze che prende a seguire verso sud, proseguendo poi nella stessa direzione lungo la strada che conduce alla località Oppio Ovest sulla strada comunale per Villaraspa; di qui segue il torrente Ghebo da monte a valle fino al suo incontro con la strada comunale della Vaccaria in comune di Schiavon.

Di qui segue la stessa strada verso ovest fino ad incontrare il confine comunale tra Mason e Schiavon che segue fino al torrente Lavarda.

Da qui corre da monte a valle lungo il suddetto torrente fino al suo incontro con la strada Ascaria in comune di Sandrigo. Segue verso ovest detta strada fino al suo innesto sulla strada da Maragnole a Sandrigo. Corre quindi lungo detta strada fino alla circonvallazione superiore del centro abitato di Sandrigo. Segue detta circonvallazione fino a raggiungere la strada statale n. 248 verso Vicenza, lungo la quale corre fino al ponte sull'Astico di Passo di Riva.

Confine sud: inizia a Passo di Riva sulla sponda destra dell'Astico in corrispondenza del ponte omonimo e corre verso occidente in corrispondenza del confine comunale tra Montecchio Precalcino e Dueville. Segue detto confine fino a che incontra la strada fra Dueville e Levà.

Confine ovest: dal punto di cui sopra il limite occidentale di zona segue la strada che da Dueville attraversa le località Levà, Vignole, Osteria del Moraro, Madonetta fino al punto in cui raggiunge in località Cavallino la strada provinciale Breganze-Thiene.

Di qui segue verso occidente quest'ultima strada fino al ponte sul torrente Igna. Corre quindi lungo il suddetto corso d'acqua da valle a monte fino al punto in cui l'Igna è attraversato dal confine comunale tra Sarcedo e Zugliano.

Segue quindi detto confine in corrispondenza delle strade vicinali denominate Refosco Pescare (si tratta dell'antica strada da Zugliano a Thiene) fino allo sbocco del loro tratto terminale nella strada provinciale da Zugliano a Grumolo Pedemonte in prossimità della distilleria Zanin.

Di qui corre verso occidente lungo la strada suddetta fino al bivio con la strada per Coronè, Montecucco e Tigurio. Segue detta strada fino all'intersezione fra quota 223 e 249.

Segue quindi la linea retta fra l'intersezione di cui sopra la quota 249 e la quota 202 in prossimità del capitello di Villa di Sopra.

Di qui corre lungo la strada per località Case Cornorotto e prosegue verso nord fino alla località Pompa in corrispondenza del punto in cui il confine comunale fra Logo e Zugliano si immette nel torrente Astico.

Segue quindi detto corso d'acqua da valle a monte fino al ponte in prossimità di località Vigne. Dal ponte sull'Astico passa al centro di Lugo e quindi corre lungo la strada comunale da Lugo alla località Mare e al relativo capitello donde si è partiti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

Tipologia	Prod. max uva/ha ton.	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
bianco	13	10.0%
rosso	13	10.5%
Cabernet	12	10.5%
Cabernet Sauvignon	12	10.5%
Pinot nero	12	10.5%
Marzemino	12	10.5%
Pinot bianco	12	10.0%
Pinot grigio	12	10.0%
Vespaiolo	12	10.0%
Chardonnay	12	10.0%
Sauvignon	12	10.0%

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta della vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Qualora la resa superi tali limiti tutta la produzione non avrà diritto alla DOC.

La regione Veneto con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immedaita comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la dove previsti, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima: Dueville, Luisiana, Pove del Grappa, Schiavon.

La tradizionale tipologia «Breganze» Torcolato è ottenuta dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia «Breganze» Vespaiolo fino ad un massimo del 65% della produzione ammessa ad ettaro.

La vinificazione di dette uve può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, secondo la tradizione, fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%.

La loro pigiatura deve avvenire entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad esclusione della tipologia Torcolato. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Per la tipologia «Torcolato» la resa massima dell'uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore, in ogni caso, al 50%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Breganze» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Breganze» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, delicatamente intenso;

sapore: asciutto, rotondo, fresco, di corpo, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Breganze» Rosso:

colore: rosso rubino vivo;

colore: vinoso, caratteristico:

sapore: armonico, di corpo, asciutto, robusto, giustamente tannico, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille:

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Breganze» Cabernet:

colore: rosso rubino scuro con riflessi granati;

odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille:

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Breganze» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico, più o meno erbaceo con profumo intenso e persistente;

sapore: asciutto, pieno, vellutato, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille:

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Breganze» Pinot nero:

colore: rosso rubino con sfumature color mattone;

odore: profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido con retrogusto amarognolo, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Breganze» Marzemino:

colore: rosso rubino più o meno vivace:

odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: vinoso, intenso e gradevole, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Breganze» Pinot bianco:

colore: bianco paglierino chiaro;

odore: profumo delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico e vellutato, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Breganze» Pinot grigio:

colore: dal paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico e vellutato, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Breganze» Vespaiolo:

colore: da paglierino a dorato, piuttosto carico;

odore: profumo intenso di fruttato, caratteristico,

sapore: pieno, fresco, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Breganze» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: intenso, giustamente aromatico;

sapore: gradevolmente morbido, vellutato, armonico, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Breganze» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, più o meno aromatico;

sapore: asciutto, armonico e gradevole, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Breganze» Torcolato:

colore: da giallo oro a giallo ambrato carico;

odore: profumo intenso, caratteristico di miele e di uva passita;

sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato, deciso, con o senza presenza gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;

zuccheri riduttori minimi: 35 gr/l

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 25 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse, agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La qualificazione aggiuntiva «superiore», da sola, può essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» bianco, rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Marzemino, Pinot bianco, Pinot grigio, Vespaiolo, Chardonnay e Sauvignon, ottenuti da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% ed immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 12/%

La qualificazione aggiuntiva «riserva» da sola, può essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Marzemino e Torcolato immessi al consumo dopo un periodo minimo d'invecchiamento non inferiore a 2 anni con decorrenza dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato non può essere immesso al consumo prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con le menzioni aggiuntive «superiore» o «riserva» e per la tipologia Torcolato è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa.

È vietato usare assieme alla Denominazione di Origine Controllata «Breganze», qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con la menzione aggiuntiva «superiore» qualora fossero immessi al consumo in contenitori fino a litri 5 è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie in vetro ed è vietato l'uso di chiusure tipo a corona, a strappo, a vite o simili.

Per i vini designati con la menzione aggiuntiva riserva all'atto dell'immissione al consumo è obbligatorio confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri 5, ed è fatto divieto l'uso di chiusure tipo a corona, a strappo, a vite o simili.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato è obbligatoria l'immissione al consumo unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri 5, e chiuse unicamente con tappi raso bocca.

Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto fino a litri 0,250 è, tuttavia, ammesso l'uso del tappo a vite.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» immessi al consumo confezionati deve essere utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio di cui alla presente denominazione.

95A3820

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995).

All'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato a pag. 35 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «lire *7.200* milioni», leggasi: «lire *9.600* milioni».

95A3893

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 4 0 9 5 *

L. 1.300